

F. A. I.
Frontalieri Autonomi Intemelì
Via Vittorio Veneto,13 Ventimiglia
sito internet www.frontalieri.eu e-mail
frontalieri@frontalieri.eu

In origine, il regime fiscale vigente fino al 31 Dicembre 2000, prevedeva la totale esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto (art 3, comma 3, lettera c, del D.P.R. n°917/1986-Tuir). A seguito dell'abrogazione di questa norma i frontalieri rimasero temporaneamente senza copertura legislativa. A fronte di tale carenza il legislatore è intervenuto disponendo, per l'anno 2001 ed in seguito anche per il 2002, la proroga di esclusione dalla dichiarazione dei redditi derivanti dal lavoro all'estero. Nella Finanziaria 2003 il lavoro prodotto all'estero diventa quindi imponibile, ma, riconosciute le incongruenze e le disparità , viene concessa una franchigia fiscale di 8000 euro detraibile dal reddito imponibile. La franchigia è stata poi oggetto di proroga negli anni successivi fino al 2011, ma trattandosi di leggi collegate al bilancio annuale dello Stato, si è configurata una situazione di precarietà che ha impedito ed impedisce tuttora al frontaliere di assumere obbligazioni finanziarie pluriennali garantite dal proprio reddito familiare. Nella finanziaria del 2011, per mancanza di coperture , la franchigia sui redditi prodotti nel 2012, dopo anni di rinnovo ad 8000€ viene ridotta a 6700 euro, ma non solo, si stabilisce che ai fini della

determinazione della misura dell'acconto d'imposta dovuta per il 2013 non si può tenere conto dei benefici fiscali, quindi si deve versare l'acconto d'imposta al 100%, in poche parole l'importo della franchigia concessa viene in pratica anticipata dal frontaliere. Nella legge di stabilità del 2012 viene prorogata la franchigia di 6700 euro per il 2013 ma non viene abrogato il suddetto comma, si determina quindi che lo stesso principio sia applicato anche per l'anticipo d'imposta del 2014. Tutto questo ha comportato un aggravio di spesa molto elevato, secondo noi non dovuto, ma soprattutto non previsto e che ha messo in seria difficoltà molte famiglie che non hanno potuto adempiere agli obblighi fiscali e quindi sono tuttora esposte a sanzioni anche molto pesanti.

Arriviamo all'ultima legge di stabilità, dove la franchigia è stata portata a 7500€ (allegato N°1) ed applicabile quindi sui redditi che produrremo nel 2015 ed in parallelo è stato soppresso il comma che prevedeva il versamento dell'anticipo d'imposta senza tenere conto del bonus. Questo darà modo quest'anno, in sede di conguaglio, di recuperare le somme anticipate. Sicuramente un po' di respiro, ma la soluzione che noi attendiamo è un'altra, abbiamo bisogno di una legge ordinaria, definitiva, stabile e che sancisca definitivamente lo statuto dei lavoratori frontalieri in materia fiscale, nei diritti ma anche nei doveri e che dia finalmente certezze sul futuro ai frontalieri.

FISCALITA'

Vediamo intanto la comparazione fra le aliquote Irpef Italiane e le aliquote del fisco Francese in vigore nel 2015 applicate sui redditi 2014:

In Italia

Fino a 15.000 euro	23%
da 15.000 € a 28.000 €	27%
da 28.000 € a 55.000 €	38%
da 55.000 € a 75.000 €	41%
sopra 75000 €	43%

In Francia

Fino a 9690 €	0 %
da 9691 € a 26764 €	14%
da 26765 € a 71754 €	30 %
da 71755 € a 151956 €	41 %
sopra 151956 €	45 %

Non ci sarebbe neanche bisogno di commentarle, la differenza maggiore appare subito confrontando le prime due aliquote, è evidente che il sistema Francese salvaguarda i salari bassi e medio-bassi, ma anche nel terzo e nel quarto scaglione, per i salari medio-alti, la differenza con l'Italia è rilevante, mentre nell'ultimo è lampante la volontà di tassare maggiormente i redditi più alti da loro definiti grandi capitali.

Ed è proprio questa abissale differenza di tassazione fra i due Paesi la causa principale della disparità a danno dei frontalieri Italiani e che condiziona in modo determinante le ineguaglianze.

A parità di categoria, qualifica e coefficiente i salari lordi acquisiti oltre frontiera che siano a Monaco o in Francia sono molto più bassi che in Italia, proprio in ragione del fatto che vengono sottoposti ad una tassazione ,ma quando noi frontalieri questo “salario lordo leggero” lo portiamo in Italia, dove le aliquote sono ben più elevate, viene gravemente penalizzato. Ed è qui che nasce quindi la disparità nei confronti del lavoratore frontaliere, sia rispetto a quello Francese che, pur avendo la stessa nostra remunerazione lorda si ritroverà con un salario netto ben più cospicuo, e sia verso il lavoratore Italiano che ,sempre a parità di categoria, qualifica e coefficiente avrà un salario lordo ben più elevato e quindi anche il netto di conseguenza, a tutto questo dobbiamo aggiungere che per noi non esiste alcun TFR e che la tredicesima mensilità non è di legge ma a discrezione individuale di ogni ditta tramite regolamento interno, la maggior parte delle ditte adotta un "premio di fine anno" legato al bilancio annuale dell'azienda.

Ma le differenze, si accentuano ancor di più una volta effettuati i calcoli di detrazione d'imposta e soprattutto le detrazioni per familiari a carico che in Francia possono in molti azzerare le imposte, mentre in Italia come ben sappiamo si possono detrarre cifre irrisorie che variano in base al reddito e non si tiene

assolutamente conto delle famiglie monoreddito che sono le più penalizzate.

Questi calcoli sono stati fatti con un simulatore fornito dal Ministero delle Finanze Francese, in cui per praticità, sono stati inseriti i dati base riguardante i redditi dei componenti della famiglia, senza inserire le spese deducibili, che in Francia sono molteplici ed abbassano ulteriormente le imposte.

ESEMPI

il primo esempio è una coppia senza figli

Italia Reddito **30000 €**

irpef netta con bonus = **4600 €** + tasse reg. e com.

irpef netta senza bonus = **6880 €** + " " "

Francia Reddito **30000 €**

Imposta **264 €** tasso medio **0,98%**

Italia Reddito **35000 €** famiglia con un figlio a carico

Irpef netta con bonus = **5281 €** + tasse reg. e com.

Irpef netta senza bonus = **8051 €** + " " "

Francia Reddito **35000 €** con un figlio a carico

Imposta **168 €** tasso medio **0,53%**

Italia Reddito **35000 €** con due figli a carico

Irpef netta con bonus = **4381 €** + tasse reg. e com.

Irpef netta senza bonus = **7151 €** + " " "

Francia Reddito **35000 €** con due figli a carico

Imposta **0€** non dovuta per il reddito modesto

Il sistema fiscale Francese tutela le famiglie, il carico fiscale è abbattuto per il numero dei componenti della famiglia definite "parti" :1 parte ciascuno i genitori e 1/2 parte per ogni figlio.

Riflettendo su questa comparazione si comprende subito il motivo per cui sempre di più sono i frontalieri che abbandonano l'Italia per trasferirsi in Francia ,le ragioni sono evidenti, più vicini al luogo di lavoro, tassazioni eque ed accettabili ,ma soprattutto si ha la certezza di quello che si dovrà pagare,i calcoli delle imposte sono fatti sull'anno precedente,quindi su quanto realmente si è guadagnato,non come noi che,dovendo compilare il Modello Unico dobbiamo versare l'anticipo d'imposta per l'anno successivo,per poi magari nel mentre perdere il lavoro e dover aspettare l'anno successivo per recuperare il versato. Questa situazione è capitata a parecchi lavoratori,che essendo assunti tramite le agenzie di lavoro interinale non lavorano regolarmente tutto l'anno. Lo stato Italiano dovrebbe rendersi conto che tartassando in questa maniera i frontalieri,alla lunga otterrà l'effetto contrario incassando meno imposte, e con lo Stato anche Regione e Comuni che vedono ridursi le tasse locali

Invece che una risorsa,sembra che la nostra categoria, sia ritenuta un costo ,lo dimostra per esempio il fatto che ogni anno al momento della discussione della franchigia,si debba trovare una copertura finanziaria per convalidarla, i frontalieri sono al contrario una fonte di guadagno per l'Italia,i redditi che noi rimpatriamo mensilmente vanno direttamente ad innalzare il p.i.l. in quanto risorse nuove che noi importiamo dall'estero e che poi spendiamo interamente nei luoghi di residenza.

Tenendo conto dei lavoratori attivi più di 3.600 nel Principato di Monaco, quasi 1500 in Francia, un numero di pensionati frontalieri stimato intorno alle 7000/8000 unità e simulando un reddito medio mensile di 1400€ pro capite si può ipotizzare un'entrata mensile intorno ai 18 milioni di euro, queste ingenti risorse riversate sul territorio fanno da volano per tutto l'estremo Ponente Ligure.

Esaminando tutti i dati appena descritti appare evidente la ragione per cui venne concessa la franchigia, ma è altrettanto evidente che la franchigia all'origine di 8000€ concessa dal 2003 al 2011, invece di essere adeguata all'inflazione ed al costo della vita, negli ultimi anni sia stata erosa, questo perché non indicizzata, perché subordinata al bilancio annuale, ma anche perché non proporzionale all'entità del reddito.

La FAI, a questo proposito, ha studiato e proposto un sistema di calcolo a percentuale in sostituzione della franchigia, che è stato ritenuto interessante da alcuni esperti in Commissione Finanze. (Allegato N°2) Consiste in una detrazione del 35% su un plafond fissato a 25000€, questo metodo rende la tassazione più equa, progressiva ed in linea, da un lato con quella Francese più leggera, dall'altro con quella dei lavoratori in Italia che, come già detto in precedenza hanno salari lordi più alti e nel conteggio annuale possono contare sulle tredicesime e quattordicesime.

La percentuale di tassazione media sale in maniera regolare, anche dopo la soglia del plafond di 25000€ Con questo sistema alcune fasce di reddito attualmente esenti con la franchigia diverrebbero imponibili con una percentuale minima.

Allo stesso tempo questo nuovo sistema di calcolo richiederebbe una copertura finanziaria uguale se non addirittura inferiore all'attuale, ma soprattutto sarebbe adatta per riconoscere, finalmente anche ai pensionati frontalieri i diritti fino ad oggi loro negati.

Mi riferisco all'esclusione dalla franchigia dei pensionati frontalieri con un provvedimento di dubbia legittimità da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base di una interpretazione della norma, letterale e vessatoria e che cita: “la norma non è applicabile in quanto riferita esclusivamente ai redditi derivanti dal lavoro prestato, cioè quelli percepiti nel periodo in cui l'attività lavorativa è effettivamente svolta, e non anche nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, remunerata attraverso i trattamenti pensionistici; in mancanza di una espressa esclusione normativa, ai redditi da pensione si rende applicabile la norma generale che stabilisce per i soggetti residenti nello Stato l'imponibilità di tutti i redditi percepiti, ovunque prodotti, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali”.

Tale interpretazione è contestata dal Garante del Contribuente (Ufficio della Liguria) con una delibera del 16/11/2004, con riferimento al ricorso dell'Associazione F.A.I. (Allegato N°3)

1 “ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le pensioni relative ai redditi di lavoro dipendente sono parte costituente di detti redditi, sia in base all'interpretazione letterale della norma, sia

in base all'interpretazione concettuale, costituendo, la pensione, una retribuzione differita”

2 Le disposizioni legislative relative ai redditi di lavoro devono intendersi riferite anche alle pensioni che sono conseguenti al lavoro svolto;

3 Tali disposizioni hanno come presupposto per la concessione dell'agevolazione che i redditi derivino da lavoro dipendente prestato all'estero, senza alcun riferimento temporale al momento in cui la prestazione è avvenuta e, certamente, anche la pensione deriva dal lavoro prestato all'estero in zona di frontiera.

Conclusione,ciò posto,poiché il Signor Garante ha palesato,con un'articolata motivazione,di non condividere la soluzione prospettata ,ha deliberato di raccomandare di attivarsi affinché l'agevolazione in parola (deduzione di €8000 dalla base imponibile)sia estesa anche ai pensionati frontalieri.

Quindi per noi è palese che anche il pensionato frontaliere ha diritto alla franchigia anche a ragion del fatto che si tratta di una pensione maturata all'estero e quindi a carico di un ente estero non pesando perciò sugli organismi previdenziali Italiani in un momento di grave crisi finanziaria per le casse dell'INPS. A penalizzare maggiormente la situazione vi è il fatto che i nostri pensionati alla fine della carriera lavorativa non percepiscono alcun TFR in quanto non esiste alcun trattamento di fine rapporto e percepiranno solo 12 mensilità,in quanto non è prevista alcun tipo di tredicesima.

PENSIONE

L'età legale per il pensionamento nel Principato è fissata a 65 anni, esiste la possibilità per il lavoratore di chiedere una pensione anticipata a partire dal 60° anno di età a condizione di non esercitare più alcun tipo di attività e di non percepire alcun indennizzo di malattia, infortunio o disoccupazione.

Il regime pensionistico è da sempre basato su un sistema esclusivamente contributivo, si tratta di un sistema di ripartizione a punti che sono acquisiti alla fine di ogni anno lavorativo dividendo il salario annuale con il valore di acquisto del punto che è fissato annualmente da un Decreto Ministeriale (fissato al 1° Ottobre 2014 a 1139 €)

Con questo sistema si accumulano i punti anno dopo anno ed a fine carriera si può calcolare l'ammontare della propria pensione semplicemente moltiplicando il numero dei punti per il valore di calcolo del punto stesso fissato anche questo da un D.M. e rivalutato periodicamente insieme al valore di acquisto (fissato al 1° Ottobre 2014 18,37 €). Quindi calcolo molto semplice, n° dei punti acquisiti moltiplicato per il valore di riferimento diviso per 12 e si ottiene la pensione mensile a cui si ha diritto.

Ecco un rapido esempio di calcolo prendendo come modello un salario di 20.000 € percepito per 40 anni

20000 €: 1139 € = 17.5 punti x 40 anni = 700 punti

700 punti x 18.37 € = 12859 €

Su 12859 € si dovrà pagare un irpef di 1600 € più

l'addizionale Reg. e Com. di circa 300 €

13008 € - 1600 - 300 = 11108 € : 12 = 925 €

Ricordo: senza T.F.R. e senza tredicesima

Vediamo ora alcune comparazioni tra pensionati frontalieri Italiani e Francesi

Pensione **frontaliere 13000€**: imposta **1610 €**

" **Francese** " : " **0 €**

" **frontaliere 18000€**: " **3100 €**

" **Francese** " : " **687 €**

" **frontaliere 24000€**: " **4900 €**

" **Francese** " : " **1600 €**

Coppia di pensionati **frontalieri :28000€** imposta: **3806€**

" " **Francesi** " " **0€**

" " **frontalieri :32000€** " **4994€**

" " **Francesi** " " **768€**

Esiste poi una pensione complementare che è devoluta da un organismo Francese in quanto il Principato non è dotato di un suo regime assicurativo sia per le pensioni complementari che per la disoccupazione, questa pensione è obbligatoria e quindi il lavoratore non ha diritto di scelta. Ma anche su questo argomento esiste una ingiustizia nei confronti della nostra categoria. Per il lavoratore Italiano, al momento dell'erogazione la pensione complementare è tassata con l'aliquota agevolata del 15%, tale aliquota poi è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali arrivando quindi al 9%. Questo ai frontalieri non è concesso e di conseguenza la nostra pensione complementare fa' cumulo con la pensione normale e quindi viene tassata all'aliquota più elevata applicata in rapporto al reddito.

Con lo stesso criterio sono trattate anche le ore di lavoro straordinario, dal 2008 in Italia esiste la detassazione dei salari di produttività straordinaria, l'agevolazione è concessa ai lavoratori dipendenti e consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% sulle ore straordinarie. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni,.

Per i nostri colleghi frontalieri Francesi, le ore straordinarie sono esentate da imposizione fiscale e quindi non appaiono sul reddito imponibile. Tutte queste agevolazioni fiscali a noi frontalieri Italiani del Principato e della Francia sono negati dallo Stato Italiano, quindi anche in questo caso le ore straordinarie

sono tassate con la massima aliquota applicata al reddito,percepndo così un salario orario inferiore di quello ordinario. C'è da tenere conto del fatto che nel Principato, in base alla legislazione del lavoro,si è tenuti ad effettuare obbligatoriamente un certo numero di ore straordinarie settimanali ovviamente se richieste dal datore di lavoro.

E' notizia di questi giorni,nel Principato,la chiusura di alcune fabbriche che de localizzano in altri paesi,licenziando quindi il personale. In questo caso a Monaco esiste una piccola indennità di licenziamento che rappresenta una percentuale di salario per ogni anno di anzianità in base agli anni trascorsi nella ditta,ma che può anche essere aumentata dalla ditta stessa dopo contrattazioni interne con i delegati del personale e l'Ispettorato del lavoro

Ebbene anche in questo caso il frontaliere subisce un'ingiustizia enorme ,infatti per il Francese questa indennità non verrà tassata in quanto non imponibile per il fisco Francese,(l'indennità minima è modesta anche per questa ragione,perché finisce interamente nelle tasche del lavoratore),in Italia invece questo tipo di indennità subisce una tassazione separata cioè una tassazione agevolata, proprio per evitare che i redditi maturati in più anni siano tassati in un solo periodo di imposta con la conseguenza di un carico fiscale troppo elevato.

Per il frontaliere la musica non cambia,l'indennità va denunciata in dichiarazione, fa cumulo con il reddito e viene tassata con il massimo dell'aliquota corrispondente allo scaglione. L'indennità che potrebbe permettere di tirare avanti qualche mese sarà gravemente compromessa.

Tutto questo dimostra che anche a livello Europeo esistono lacune enormi sul trattamento dei frontalieri e che c'è molto da lavorare, la nostra situazione lo prova. Perché è vero che Monaco non è nell'Europa, ma è pur vero che nel Principato entrano due popolazioni di lavoratori Europei, gli Italiani ed i Francesi, che lavorano fianco a fianco, avendo stesse mansioni, stesse qualifiche e quindi stesse remunerazioni, ma il trattamento fiscale è diametralmente opposto e questo appunto genera ingiustizia sociale.

F. A. I.
Frontalieri Autonomi Intemeli
Via Vittorio Veneto,13 Ventimiglia
sito internet www.frontalieri.eu e-mail
frontalieri@frontalieri.eu

Preg.mo/a
Onorevole

La seguente per illustrare la situazione degli oltre 8000 pensionati frontalieri dell'estremo ponente ligure e la richiesta di un suo possibile intervento..

I frontalieri in attività lavorativa godono di una franchigia fiscale di euro 7500 .

Questa franchigia purtroppo non è riconosciuta ai pensionati frontalieri , Nel 2005 il garante del contribuente si espresse riconoscendo che le pensioni frontalieri sono derivate dal lavoro e come tale dovrebbero beneficiare anche loro della franchigia.

Sia l'agenzia delle entrate sia tutti governi fino a oggi susseguiti non hanno dato seguito da quanto indicato e richiesto dal garante.

Nel ringraziarla cogliamo l'occasione per inviarle i nostri migliori saluti.

Roberto Parodi
segr. Ass. Fai Frontalieri



Ventimiglia 09/09/2020

F. A. I.
Frontalieri Autonomi Intemelì
Via Vittorio Veneto,13 Ventimiglia
sito internet www.frontalieri.eu e-mail
frontalieri@frontalieri.eu

Testo proposta emendativa:

All'articolo 50 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986 e successive modifiche TUIR

aggiungere :

- L) Agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Allegato 1:

Relazione

Allegato2:

Parere garante contribuente

F. A. I.
Frontalieri Autonomi Intemeli
Via Vittorio Veneto,13 Ventimiglia
sito internet www.frontalieri.eu e-mail
frontalieri@frontalieri.eu

Allegato 1:
Relazione pensionati frontalieri

L'età legale per il pensionamento nel Principato è fissata a 65 anni, esiste la possibilità per il lavoratore di chiedere una pensione anticipata a partire dal 60° anno di età a condizione di non esercitare più alcun tipo di attività e di non percepire alcun indennizzo di malattia, infortunio o disoccupazione. Il regime pensionistico è da sempre basato su un sistema esclusivamente contributivo, si tratta di un sistema di ripartizione a punti che sono acquisiti alla fine di ogni anno lavorativo dividendo il salario annuale con il valore di acquisto del punto che è fissato annualmente da un Decreto Ministeriale (fissato al 1° Ottobre 2014 a 1139 €). Con questo sistema si accumulano i punti anno dopo anno ed a fine carriera si può calcolare l'ammontare della propria pensione semplicemente moltiplicando il numero dei punti per il valore di calcolo del punto stesso fissato anche questo da un D.M. e rivalutato periodicamente insieme al valore di acquisto (fissato al 1° Ottobre 2014 18,37 €). Quindi calcolo molto semplice, n° dei punti acquisiti moltiplicato per il valore di riferimento diviso per 12 e si ottiene la pensione mensile a cui si ha diritto. Ecco un rapido esempio di calcolo prendendo come modello un salario di 20.000 € percepito per 40 anni $20000 \text{ €} : 1139 \text{ €} = 17.5 \text{ punti} \times 40 \text{ anni} = 700 \text{ punti}$ $700 \text{ punti} \times 18.37 \text{ €} = 12859 \text{ €}$ Su 12859 € si dovrà pagare un irpef di 1600€ più l'addizionale Reg. e Com. di circa 300€ $13008 \text{ €} - 1600 - 300 = 11108 \text{ €} : 12 = 925 \text{ €}$ Ricordo: senza T.F.R. e senza tredicesima

Vediamo ora alcune comparazioni tra pensionati frontalieri Italiani e Francesi

Pensione frontaliere 13000€ : imposta 1610 € " Francese " : " 0 €

" frontaliere 18000€ : " 3100 € " Francese " : " 687 €

" frontaliere 24000€ : " 4900 € " Francese " : " 1600 €

Coppia di pensionati frontalieri :28000€ imposta: 3806€ " " Francesi " " 0€ "

" frontalieri :32000€ " 4994€ " " Francesi " " 768€

Esiste poi una pensione complementare che è devoluta da un organismo Francese in quanto il Principato non è dotato di un suo regime assicurativo sia per le pensioni complementari che per la disoccupazione, questa pensione è obbligatoria e quindi il lavoratore non ha diritto di scelta. Ma anche su questo argomento esiste una ingiustizia nei confronti della nostra categoria. Per il lavoratore Italiano, al momento dell'erogazione la pensione complementare è tassata con l'aliquota agevolata del 15%, tale aliquota poi è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il

quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali arrivando quindi al 9%. Questo ai frontalieri non è concesso e di conseguenza la nostra pensione complementare fa' cumulo con la pensione normale e quindi viene tassata all'aliquota più elevata applicata in rapporto al reddito.

Nel 2005 il garante del contribuente si è espresso dando parere affermativo alle richieste della nostra associazione equiparando le pensioni frontaliere a quelle dei lavoratori.

Purtroppo sia l'agenzia delle entrate e i governi fino a oggi susseguiti non hanno dato seguito al parere del garante non legiferando in materia.

La modifica dell'articolo 50 del TUIR proposto va in tale direzione.

Ai fini del calcolo del costo, di tale provvedimento, è da calcolare il rientro possibile di tutti pensionati che hanno spostato la propria residenza, dovuta alla minore imposizione fiscale, nei comuni limitrofi francesi e quindi non soggetti al fisco italiano.

Inoltre il rientro di questi pensionati a vivere in Italia inciderà anche sulla crescita dell'economia locale oltre un incremento di imposte dirette e indirette.



Garante del Contribuente

Ufficio della Liguria

Genova 16/11/54

Prot. N. 2720

OGGETTO: Segnalazione al Garante del Contribuente -

Si trasmette copia del Provvedimento emesso dal Garante del Contribuente della Liguria nella seduta del giorno 16/11

Il Segretario

M. Elisa Filippone



Garante del Contribuente

Ufficio della Liguria

Provvedimento del Garante del Contribuente

Il giorno 16 del mese di novembre dell'anno 2004 in Genova, Via Fiume 2, il Garante del Contribuente della Regione Liguria, riunito nella persona dei Signori

Dr. Giulio Gavotti Presidente
Gen. Dante Siri Componente Relatore
Dr. Giorgio Carbone Componente

con l'assistenza del Segretario, Maria Elisa Filippone, ha deliberato il seguente provvedimento sulla segnalazione inoltrata per iscritto in data 8 settembre 2004 dalla "Frontalieri-Autonomi Intemeli – F.A.I. Associazione di volontariato", in persona del Presidente Santo Fortugno e del Segretario, Gianluca De Lucia.

Vista la predetta segnalazione con cui la F.A.I., richiama il disposto

- della L. 27/12/2002 n. 289 che all'art. 2 comma 11 stabilisce che "per l'anno 2003, i redditi derivanti dal lavoro dipendente, prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Stati limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8000 euro";

- della L. 24/12/2003 n. 350 che all'art. 2 comma 12 proroga la predetta franchigia per l'anno 2004;

- del D.Lgs. 02/09/1997 n. 314 che all'art. 1 dispone che nell'art. 46 del TUIR 22 dicembre 1986 n. 917, concernente la definizione dei redditi di lavoro dipendente, il comma 2 è sostituito dal seguente: "costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; .. omissis..";

sulla base delle norme citate, rileva che i lavoratori frontalieri in pensione, che lavorarono nel Principato di Monaco, rivendicano il diritto di fruire della franchigia e che, invece, l'Agenzia delle Entrate di Genova non riconosce tale diritto facendo riferimento alla nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Generali e per il Contenzioso Tributario, del 22 settembre 2000;

ciò premesso si chiedono a questo Garante del Contribuente gli interventi seguenti:

1) presso l'Agenzia delle Entrate di Genova al fine che sia riveduta l'interpretazione della normativa vigente concernente la concessione della deduzione di 8000 euro, nel senso favorevole alla applicazione anche ai frontalieri pensionati;

2) presso gli organi competenti del Governo, al fine che, nella legge finanziaria 2005, sia espressamente estesa ai frontalieri pensionati la franchigia predetta nella misura con cui sarà concessa ai frontalieri lavoratori.

Vista la nota prot. n.2004/32090 del 26/10/04 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale, con la quale, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questo Garante del Contribuente, si fa presente che la prassi recita in senso contrario alla richiesta avanzata dalla F.A.I.;

- che già con la nota menzionata dall'istante il Ministero delle Finanze, trattando dell'esclusione da imposizione dei redditi derivanti da lavoro dipendente

prestato all'estero, prevista, fino al 31/12/2000, dall'art. 3/3/c del TUIR ed ~~entesa~~ - dall'art. 38 L. 146/1998 - ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ne escludeva l'applicabilità ai redditi di pensione, in quanto riferita esclusivamente ai redditi percepiti nel periodo in cui l'attività è effettivamente svolta e non anche nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente remunerata attraverso i trattamenti pensionistici;

- che poi, in diretto riferimento all'art. 2/11/289 in questione, la circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 15/1/2003, ha chiarito che la disposizione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera;

- che in presenza di simili inequivoche disposizioni superiori, essa Direzione Regionale non può assumere diverse determinazioni;

Sentito il relatore e dopo ampia discussione;

Ritenuto che a sensi dell'art. 46 comma 2 DPR 22/12/1986 n. 917 (sia nella formulazione originaria, sia nella formulazione di cui al D.Lgs. 02/09/97 n. 314) le pensioni costituiscono redditi di lavoro dipendente e non sono quindi "assimilati" ai redditi di lavoro dipendente, come quelli menzionati nell'art. 47 del decreto stesso, ma ne sono parte costitutiva; ciò sia in base alla interpretazione letterale della norma, sia in base alla interpretazione concettuale, costituendo la pensione una retribuzione differita;

- che, conseguentemente, allorché la legge parla di "redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto", le disposizioni devono intendersi riferite anche alle pensioni che siano conseguenti al lavoro svolto all'estero in dette condizioni, e cioè in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, salvo - ovviamente - espressa disposizione in senso contrario;

- che, sulla base di tale basilare presupposto, per quanto concerne i c.d. "frontalieri", la disciplina fiscale riguardante i redditi da lavoro dipendente e, in particolare, le pensioni da loro godute, appare avere subito le seguenti variazioni, a partire dalla entrata in vigore del DPR 22/12/1986 n. 917:

1) dal 1986 sino al 31 dicembre 2000 erano "in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto" (e quindi anche le pensioni), in un primo tempo in virtù dell'art. 3, comma 3, lett. c) del DPR n. 917/86 e, dopo la abrogazione di tale disposizione disposta dal l'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 2/9/97 n. 314, in virtù del comma 2 dello stesso articolo per il quale la abrogazione ha avuto effetto "a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000". Fino alla predetta data restavano in vigore "le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto";

va ricordato che in base alla norma interpretativa di cui all'art. 38 comma 3 della L. 8/5/1998 n. 146, sino al 31 dicembre 2000 la esclusione dalla base imponibile operava anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, per l'appunto i frontalieri;

2) per gli anni 2001 e 2002 in virtù della L.23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001) e della L.28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) "i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (e quindi anche le pensioni conseguenti al lavoro dipendente svolto in tali condizioni) all'estero in zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nello Stato, sono esclusi dalla base imponibile";

(ciò - si noti - in difformità dal disposto del comma 8 bis dell'art. 48 del DPR n. 917/86 - quale inserito con l'art. 36 comma 1 L. 21/11/2000 n. 342 - per cui "il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale");

3) per gli anni 2003 e 2004 in virtù della L. 27/12/2002 n.289 (Finanziaria 2003) e della L.24/12/2003 n.350 (Finanziaria 2004) " i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (e quindi anche per le pensioni conseguenti al lavoro dipendente svolto in tali condizioni) all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 8000";

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 9 bis comma 1 del D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito nella L. 28/5/1997 n. 140, di cui all'art. 38 comma 1 e 2 della L. 8/5/1996 n. 146, e di cui all'art.3, comma 1 della L. 23/12/2000 n. 388 - le quali disponendo, a determinate condizioni, sanatorie per i soggetti residenti nel territorio dello Stato che non avevano dichiarato in tutto o in parte redditi di pensione di fonte estera e provveduto nei termini di legge ai versamenti dovuti, considerano implicitamente che le stesse dovessero essere sottoposte a tassazione nonostante la disposizione che prevedeva la esclusione dalla base imponibile - non smentiscono quanto sopra esposto in ordine alla esclusione o limitazione della tassazione sulle pensioni, perché sussistono pensioni che non godono di tali agevolazioni , quali le pensioni non derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e, soprattutto, perché in materia di pensioni sono state stipulate numerose convenzioni internazionali (vedansi in tal senso le numerose convenzioni menzionate nelle appendici dei fascicoli delle istruzioni in ordine alle annuali dichiarazioni dei redditi alla voce "stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero") che prevedono entro determinati limiti la tassabilità delle pensioni di fonte estera e che costituiscono fonti normative aventi la efficacia di derogare alle regole della esclusione o limitazione della tassazione; dalle citate norme, pertanto, non può desumersi una generale applicabilità della tassazione sulle pensioni di fonte estera, ma solo la possibilità di sanatoria nei casi in cui la legge consente la tassazione;

- che, per effetto del riconoscimento che le pensioni costituiscono reddito di lavoro dipendente e della particolare normativa riguardante i frontalieri, non si vede come il disposto dell'art. 2 comma 11 L. 27/12/2002 n.289 e dell'art. 2 comma 12 della L. 24/12/2003 n. 350 in virtù dei quali per gli anni 2003 e 2004 i redditi derivanti da lavoro dipendente, prestato dai frontalieri in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8000 euro, non debba applicarsi alle pensioni dagli stessi godute , frutto anch'esso del lavoro da loro svolto all'estero in zona di frontiera. Tali norme , invero, hanno come presupposto per la concessione della agevolazione, che il reddito derivi da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera, senza alcun riferimento temporale al momento in cui la prestazione è avvenuta e, certamente, anche la pensione deriva dal lavoro prestato all'estero in zona di frontiera.

- che, in base a quanto esposto, non si vedono le ragioni per le quali possa affermarsi - come da nota prot. 193197/09/2000 dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, richiamata dall'Ufficio - che la esclusione da imposizione dei

redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero non sarebbe applicabile ai redditi di pensione "in quanto riferita esclusivamente ai redditi percepiti nel periodo in cui l'attività lavorativa è effettivamente svolta e non anche nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, remunerata attraverso i trattamenti pensionistici"; né si comprende l'assunto di cui alla circolare n. 2 del 15/1/2003 della Agenzia delle Entrate, secondo cui l'art. 2 comma 11 L. 289/02 - si riferisca ai soli redditi "percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera";

Ritenuto, pertanto, che anche per le pensioni che derivano dal lavoro dipendente svolto all'estero in zona di frontiera e in altre zone limitrofe, e in particolare, nel Principato di Monaco, sia applicabile il disposto dell'art. 2 comma 11 L. 27/12/2000 n. 289 e dell'art. 2 comma 12 della L. 24/12/2003 n. 350;

- che, pur comprendendo che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria non possa assumere diverse determinazioni rispetto alle disposizioni superiori, rientra tra le sue funzioni, in base ai principi della collaborazione e della buona fede di cui alla L. 212/00, la tutela dei contribuenti nel rispetto della normativa vigente e che in tal senso gli va rivolta una raccomandazione da parte di questo Garante del Contribuente;

- che, per contro, non compete al Garante del Contribuente intervenire - come richiesto dalla F.A.I. - presso gli organi di Governo affinché nella legge finanziaria 2005 sia estesa ai frontalieri pensionati la franchigia predetta nella misura con cui sarà concessa ai frontalieri lavoratori, ma che la questione potrà essere proposta da questo Garante del Contribuente nella relazione annuale al Governo e al Parlamento di cui all'art. 13 bis L. 212/00;

Visto l'art. 13, comma 7 L. 212/00;

Delibera

di raccomandare alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria di attivarsi nelle forme meglio viste e, in particolare, rappresentando le motivazioni espresse alla Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, perché ai frontalieri pensionati sia riconosciuto il diritto alla deduzione di Euro 8.000 prevista per l'anno 2003 dalla L. 27/12/2002 n. 289 ed estesa all'anno 2004 dalla L. 24/12/03 n. 350;

manda

alla Segreteria di trasmettere il provvedimento alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria e alla istante F.A.I.

Il Garante del Contribuente

Dott. Giulio Gavotti

Gen. Dante Siri

Dott. Giorgio Carbone



Garante del Contribuente

Ufficio della Liguria

Génova, 29 novembre 2004

F.A.I.
Via Roma 61
19039 Ventimiglia

Prot.

OGGETTO: Trasmissione atti

Si trasmette per conoscenza copia della lettera dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria - Ufficio Fiscalità pervenuta a questo Ufficio del Garante del Contribuente.


Il Segretario
M. Elisa Filippone



Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Liguria

Ufficio Fiscalità



Genova, 26 NOV. 2004

Alla Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Viale Europa, n. 242
00100 R O M A



Al Signor Garante del
Contribuente

S E D E

(rif, nota 16.11.2004, n. 2920)

Prot. : 40584

Oggetto : Richiesta i informazioni ex art. 13 Legge 212/2000.

Irpef- Disciplina fiscale delle pensioni estere percepite dagli ex fontanieri.

F.A.I.- Frontalieri Autonomi Intemeli – Associazione di volontariato-
Ventimiglia.

La scrivente - interessata dal Signor Garante del Contribuente per conto della F.A.I./ associazione di volontariato- Frontalieri Autonomi Intemeli-di Ventimiglia- ha fatto conoscere il proprio pensiero in merito alla problematica indicata in oggetto con nota n° 32090 del 26.10.2004, tenendo presente i chiarimenti forniti in materia dalla nota n. 193197 del 22.09.2000 della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario e dalla circolare n. 2/E del 15.01.2003.

Ciò posto, poiché il Signor Garante ha palesato, con un'articolata motivazione, di non condividere la soluzione prospettata ed ha deliberato di raccomandare di attivarsi affinché l'agevolazione in parola (deduzione di €. 8.000 dalla base imponibile) **sia estesa anche ai frontalieri pensionati**, la scrivente ritiene di dover sottoporre la questione ad un ulteriore esame di Codesta Direzione Centrale, fornendo tutta la documentazione necessaria.

Il Direttore Regionale
(Antonio Viola)